



11186/04

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

C.C. 74458
ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Oggetto

Tributaria
Schuf

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Giovanni PAOLINI - Presidente -
- Dott. Massimo ODDO - Consigliere -
- Dott. Nino FICO - Consigliere -
- Dott. Giuseppe FALCONE - Rel. Consigliere -
- Dott. Ettore FERRARA - Consigliere -

R.G.N. 6593/01

Cron. 18624

Rep.

Ud.18/11/03

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

CAMPIONE CIVILE

N. 74458

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

e da

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

Carl



2003

2839



contro

OLIVARES GUIDO MARIA AMEDEO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. BERTOLONI 41, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GUANCIOLI, che lo difende unitamente all'avvocato ALVISE MORO, giusta delega in calce;

- controricorrente -

avverso il provvedimento n. 281/99 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositato il 14/01/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/03 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Olivares Guido Maria Amedeo ha presentato istanza di rimborso per l'Irpef trattenuta dal datore di lavoro sulla somma di lire 36.000.000, erogata in base a sentenza del Giudice del lavoro per danno biologico, ed ha poi impugnato il silenzio rifiuto.

La Commissione di primo grado ha accolto la domanda in quanto la somma aveva natura risarcitoria.

La decisione è stata confermata dalla Commissione Regionale che ha ritenuto che "l'erogazione effettuata dal datore di lavoro al contribuente per risarcire il danno biologico non va a ripianare una perdita di reddito e quindi non rientra tra le indennità classificate come redditi dall'art.6 del d.p.r. n.917/1986".

Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze.

Il contribuente ha resistito con controricorso.


Motivi della decisione

Con l'unico motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli articoli 6,46 e 48 d.p.r.n.917/86 e 2696 c.c., nonché vizi della motivazione in quanto il legislatore ha fissato per la tassabilità un criterio molto ampio fondato sull'oggettiva connessione dell'emolumento con lo svolgimento del rapporto di lavoro, avente carattere di generalità per tutti i compensi, tranne che non si tratti di erogazioni espressamente escluse dal secondo comma dell'art. 48, ed in quanto è contestabile che il danno biologico si possa connotarsi, tout court, come danno emergente. Ha aggiunto che l'art.6 citato esclude espressamente dalla tassazione le indennità percepite per invalidità permanente o morte, per cui solo queste costituiscono danno emergente, mentre le altre costituiscono lucro cessante.

Il resistente ha sostenuto che la somma è stata pagata a titolo di danno biologico per una dequalificazione da lui subita e per un atteggiamento persecutorio e mortificante posto in essere dal datore, con un danno alla salute.

Ritiene la Corte che il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Esso è stato incentrato sulla violazione di legge che nella specie non sussiste poiché la sentenza impugnata contiene una valutazione di non riconducibilità a tassazione della somma di che trattasi sul presupposto che essa è stata qualificata ed erogata come risarcitoria del danno biologico, non destinata a ripianare una perdita di reddito. E' evidente come la Ctr ha ritenuto, con una valutazione di fatto incensurabile in Cassazione, che la somma in questione va inquadrata tra il danno emergente subito dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro, per cui non si



riscontra alcuna violazione di legge. E infatti, è senz'altro esatto, sul piano del diritto, che le somme corrisposte come risarcimento per danno emergente sicuramente non sono tassabili.

Il ricorrente, pur dopo avere enunciato nella intestazione del motivo di impugnazione una censura in ordine alla omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto essenziale della controversia, e cioè sulla qualificazione del risarcimento danni da parte della CTR, non ha poi sviluppato in maniera specifica ed adeguata una tale censura, con la conseguenza che su questo punto l'impugnazione è tamquam non esset.

Sussistono validi motivi per compensare le spese.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.


Così deciso in Roma il 18.11.2003 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria.

Il cons. est.

Dr. Giuseppe Falzone




Il Presidente

Dr. Giovanni Pagliani



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
11 GIU. 2004

Oggi

CANCELLIERE C1
Arnaldo Casano



CANCELLIERE C1
Arnaldo Casano



ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA